

(N. 92)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALOMONE, CINGOLANI, VACCARO, PALERMO, GASPAROTTO, BERLINGUER, PERSICO, MACRELLI, CAMINITI, GRISOLIA, LANZETTA, TAMBURRANO, MOLE' Enrico, LABRIOLA e VENDITTI.

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1948

Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — Con una serie di disposizioni che vanno dall'articolo 69 all'articolo 89, il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, aventi vigore, in virtù dell'articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, anche per la elezione del Senato, prevede e punisce con pene severe tutti quei fatti che comunque alterino il regolare svolgimento delle elezioni.

Per il nostro buon costume politico e per l'accordo interceduto tra tutti i partiti, più che per la severità delle pene comminate nelle suindicate disposizioni, le elezioni politiche del 18 aprile 1948 si svolsero senza che esse fossero state turbate da incidenti degni di rilievo, nonostante la vivacità della lotta.

Il che induce a considerare con benignità i casi sporadici nei quali, occasionalmente, in forma non grave, vi furono infrazioni alle rigorose norme penali della legge elettorale.

E pertanto — per rispondere al vivo desiderio degli uomini di tutti i partiti inteso alla distensione degli animi, che favorisca una feconda collaborazione nell'interesse supremo del Paese — si ritiene opportuna la concessione di una

amnistia, la più comprensiva possibile, per i reati puniti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e del condono della spesa per quelli più gravi, non compresi nella amnistia.

In verità, con il determinare l'applicabilità dell'amnistia ai reati punibili con la pena detentiva fino ai cinque anni e alla multa fino a lire ventimila, pochi sono i procedimenti in cui essa non potrà concedersi, e precisamente quelli concernenti i delitti ipotizzati negli articoli 75, capoverso; articolo 77 capoverso; articolo 78, primo e secondo capoverso. In tali casi si verrebbe a concedere il condono della pena detentiva fino a tre anni, e della multa fino a lire 20.000.

Per l'articolo 79 della Costituzione l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Ecco la ragione determinante della presente proposta di legge, che ci auguriamo possa avere consenso unanime del Senato e della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nelle disposizioni penali del Testo Unico delle leggi penali per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.

Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.